



# IL VOTO

## Il tagliando antifrode

La nuova legge prevede che ogni scheda sia dotata di un apposito tagliando rimovibile, recante un codice progressivo alfanumerico, denominato "tagliando antifrode", che è rimosso e conservato dagli uffici elettorali prima dell'inserimento della scheda nell'urna. Prima di consegnare la scheda all'elettore, il presidente del seggio annota il codice progressivo e al momento della restituzione della scheda stacca il tagliando antifrode e controlla che il codice progressivo sia lo stesso di quello annotato (D.P.R. 361/1957, artt. 31, comma 5, e 58).

## 2.1 - Identificazione degli elettori

Per poter votare è necessario esibire al seggio la tessera elettorale personale. L'elettore inoltre deve essere identificato. L'identificazione può avvenire:

**a)** mediante esibizione di uno dei seguenti documenti:

- carta di identità o di un altro documento d'identificazione rilasciato da una Pubblica Amministrazione, purché munito di fotografia; questi documenti devono essere accettati anche se scaduti, purché risultino sotto ogni altro aspetto, regolari e possano assicurare la precisa identità del votante;
- tessera di riconoscimento rilasciata dall'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia, purché munita di fotografia e convalidata da un Comando militare;
- tessera di riconoscimento rilasciata da un ordine professionale purché munita di fotografia.

**b)** per attestazione di uno dei membri dell'Ufficio o per attestazione di un altro elettore del Comune noto all'Ufficio. È da considerarsi "noto" all'Ufficio, l'elettore che sia conosciuto personalmente da almeno uno dei membri dell'Ufficio stesso, o che sia stato ammesso a votare in base ad un regolare documento di identificazione personale, rilasciato da una Pubblica Amministrazione.

L'attestazione avviene con l'apposizione della firma di colui che identifica l'elettore, nell'apposita colonna della lista di sezione.

Se dovesse nascere dissenso fra i membri dell'Ufficio o fra i rappresentanti di lista circa l'accertamento dell'identità dell'elettore spetta al Presidente decidere.

## 2.2 - Casi speciali

Sono previste disposizioni specifiche per consentire l'esercizio del diritto di voto in un comune diverso da quello di residenza a determinate categorie di cittadini: militari, forze di polizia e vigili del fuoco fuori sede per servizio, naviganti fuori residenza per motivi di imbarco, degenti in ospedali e case di cura, ciechi, affetti da paralisi o da altri impedimenti di analoga gravità (D.P.R. 361/1957, artt. 49-55).

Gli elettori con gravi patologie, che si trovano in una condizione di intransportabilità di dipendenza vitale da apparecchiature mediche, possono, non oltre il 15° giorno antecedente la data della votazione, richiedere al sindaco del comune nelle cui liste elettorali essi sono iscritti di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimorano. Il presidente dell'ufficio elettorale di sezione nella cui circoscrizione è compresa la dimora indicata dall'elettore provvede alla raccolta domiciliare del voto (D.L. 1/2006, conv. L. 22/2006, art. 1).

### **2.2.1 - Il voto di degenti e detenuti**

I detenuti aventi diritto al voto e i degenti ricoverati nei luoghi di cura possono votare nel luogo di detenzione o di cura, previa richiesta al Sindaco del Comune di residenza di essere iscritti nelle apposite liste elettorali. La richiesta deve essere fatta pervenire al Sindaco non oltre il terzo giorno antecedente la data della votazione e deve indicare la sezione elettorale presso cui il cittadino è iscritto. In calce alla richiesta deve essere riportata l'attestazione del direttore dell'istituto di pena (per i detenuti) o del direttore sanitario (per i degenti) comprovante la detenzione o il ricovero dell'elettore. La richiesta è inoltrata al Comune per il tramite del direttore stesso e deve essere mostrata, unitamente alla tessera elettorale dall'elettore al momento del voto.

### **2.2.2 - Elettori ricoverati in luoghi di cura con meno di 100 posti letto**

Il voto degli elettori degenti nei luoghi di cura aventi meno di 100 posti letto viene raccolto personalmente, nelle ore in cui è aperta la votazione, dal presidente e da uno degli scrutatori del seggio elettorale nella cui zona è ubicato il luogo di cura. I rappresentanti di lista che ne facciano richiesta possono presenziare alla raccolta del voto.

### **2.2.2 - Il seggio speciale**

La legislazione prevede che nelle sezioni elettorali, nella cui circoscrizione esistono ospedali e case di cura con almeno 100 e fino a 199 posti letto, oppure luoghi di detenzione e di custodia preventiva, debba essere istituito un apposito seggio speciale per la raccolta del voto degli elettori presenti.

Il seggio speciale è composto da un presidente e da due scrutatori, nominati dalla Commissione elettorale comunale.

I compiti del seggio speciale sono limitati esclusivamente alla raccolta:

- del voto dei degenti in luoghi di cura con almeno 100 e fino a 199 posti letto;
- del voto dei detenuti aventi diritto al voto presso i luoghi di detenzione e di custodia preventiva;
- del voto dei ricoverati presso le sezioni ospedaliere che, a giudizio della direzione sanitaria, non sono in condizioni di potersi recare presso stessa sezione ospedaliera per esprimere il voto.
- in alcuni casi, del voto presso il domicilio degli elettori gravemente malati che, avendone i requisiti, ne hanno fatta apposita richiesta.

I compiti del seggio speciale cessano, non appena le schede votate dalle predette categorie di elettori, raccolte in plichi separati, vengono portate nella sede dell'Ufficio elettorale di sezione, per essere immediatamente immesse nelle urne destinate a custodire, le schede votate.

### **2.2.3 - Il seggio ospedaliero**

E' un seggio istituito presso i luoghi di cura con almeno 200 posti letto.

## **2.3 - Il voto assistito. Elettori fisicamente impediti**

Sono considerati elettori fisicamente impediti: i non vedenti; gli amputati alle mani; gli affetti da paralisi od altro impedimento di analoga gravità.

Questi elettori esercitano il diritto elettorale con l'aiuto di un elettore della propria famiglia, o, in mancanza con l'assistenza di un altro elettore che sia stato volontariamente scelto come accompagnatore, purché iscritto nelle liste elettorali di un qualsiasi Comune della Repubblica (art. 55, comma 2 del T.U. 361/57 come modificato dall'art. 1, comma 1, della legge 17/03). La legge 17/03 prevede che

l'annotazione del diritto al voto assistito possa essere previamente inserita – su richiesta dell'interessato, corredata da relativa documentazione – a cura del Comune, mediante apposizione di un corrispondente simbolo o codice nella tessera elettorale personale. Pertanto, qualora l'elettore si presenti al seggio con la tessera elettorale nella quale sia apposto il suddetto simbolo o codice, dovrà essere senz'altro ammesso al voto con l'aiuto di un accompagnatore. Viceversa, quando il simbolo o codice non sia apposto nella tessera elettorale o l'impedimento non sia evidente, esso potrà essere dimostrato con un certificato medico che dev'essere rilasciato immediatamente e gratuitamente dal funzionario medico designato dai competenti organi della Asl. Questo certificato deve attestare che l'infermità fisica impedisce all'elettore di esprimere il voto senza l'aiuto di un altro elettore.

Devono essere ammessi al voto assistito coloro che esibiscano il libretto nominativo attualmente rilasciato dall'INPS (in passato dal Ministero dell'Interno) quando all'interno del libretto sia indicata la categoria «ciechi civili» e sia riportato uno dei seguenti codici: 10, 11, 15, 18, 19, 05, 06, 07.

Nei casi in cui non venga prodotta, da parte dell'elettore interessato, l'apposita certificazione medica attestante l'impedimento, spetta al presidente del seggio valutare, di volta in volta, l'effettività dell'impedimento, ad esclusione, delle tre ipotesi tipiche (cecità, amputazioni alle mani, paralisi) che di per sé consentono l'ammissione al voto assistito. L'impedimento deve in ogni caso essere riconducibile alla capacità visiva dell'elettore oppure al movimento degli arti superiori. L'ammissione al voto assistito non è consentita per tutte quelle infermità che riguardano la sfera psichica dell'elettore.

Il presidente del seggio deve fare apposita annotazione sulla tessera elettorale dell'accompagnatore che ha svolto tale funzione. Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un invalido. Pertanto il presidente deve richiedere agli accompagnatori tale tessera per constatare se abbiano già in precedenza esercitato la funzione predetta.

### **2.3.1 - Elettori portatori di handicap**

Gli elettori non deambulanti, quando la sede della sezione alla quale sono iscritti non è accessibile mediante sedia a ruote, possono esercitare il diritto di voto in altra sezione del Comune che sia ubicata in sede già esente da barriere architettoniche (arredi accessibili e disposti in modo da permettere agli elettori di leggere i manifesti delle liste elettorali, di votare in assoluta segretezza, ovvero di svolgere le funzioni di rappresentante di lista o di componente di seggio - artt. 2 e 3 L. 15/91), previa esibizione della tessera elettorale e di attestazione medica rilasciata dall'unità sanitaria locale anche in precedenza per altri scopi o di copia autentica della patente di guida speciale, purché dalla documentazione esibita risulti l'impossibilità o la capacità gravemente ridotta di deambulazione. Le sedi così attrezzate sono segnalate mediante affissione di apposito simbolo.

In occasione delle elezioni i comuni organizzano i servizi di trasporto pubblico in modo da facilitare agli elettori handicappati il raggiungimento del seggio elettorale. Le Asl, nei tre giorni precedenti la consultazione elettorale devono garantire la disponibilità di un adeguato numero di medici autorizzati per il rilascio dei certificati di accompagnamento e dell'attestazione medica prevista per gli elettori non deambulanti.

### 2.3.2 - Voto domiciliare per elettori in dipendenza vitale da apparecchiature elettromedicali o affetti da gravi patologie che risultino intrasportabili

Gli elettori affetti da gravi infermità, tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano e gli elettori che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali sono ammessi al voto nella loro dimora. Gli elettori in queste condizioni, per poter votare presso il loro domicilio, devono averne fatta apposita domanda entro il 5 maggio, al Sindaco del Comune in cui sono iscritti a votare. Il voto verrà raccolto dal presidente (assistito da uno scrutatore e dal segretario) del seggio nel cui territorio di competenza è ricompresa la dimora indicata dall'elettore o dal presidente del seggio speciale.

### 2.4 - Modalità di espressione del voto

Il sistema per l'elezione della Camera e quello per l'elezione del Senato prevedono disposizioni analoghe con riguardo all'espressione del voto e alle caratteristiche della scheda elettorale.

L'elettore ha a disposizione una sola scheda, che riproduce i nomi dei candidati nel collegio uninominale e, al di sotto, il contrassegno della lista a lui collegata, con a fianco i nomi dei candidati nel collegio plurinominale secondo il rispettivo ordine di presentazione.

I contrassegni delle liste collegate in una coalizione, con a fianco i candidati al collegio plurinominale, sono riprodotti sotto il nome del candidato al collegio uninominale cui sono collegate, su righe orizzontali ripartite in due rettangoli. L'ordine delle coalizioni e delle liste sono stabiliti mediante sorteggio.

MODELLO DELLA PARTE INTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER LA ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Il modello della scheda di votazione per la Camera dei Deputati è strutturato in due colonne di rettangoli. Ogni rettangolo contiene un numero in un cerchio e uno o più nomi di candidati con un numero accanto a ciascuno. I rettangoli 1, 2, 3, 4, 6, 7 sono etichettati "SING. COORDINAM." e i rettangoli 8, 10, 11, 13, 14, 15 sono etichettati "SING. COORDINAM.".

Numero	Contenuto
1	1. Nome Candidato 2. Nome Candidato
2	1. Nome Candidato 2. Nome Candidato
3	1. Nome Candidato 2. Nome Candidato
4	1. Nome Candidato 2. Nome Candidato
5	1. Nome Candidato 2. Nome Candidato 3. Nome Candidato 4. Nome Candidato
6	1. Nome Candidato
7	1. Nome Candidato
8	1. Nome Candidato 2. Nome Candidato
10	1. Nome Candidato 2. Nome Candidato
11	1. Nome Candidato 2. Nome Candidato
13	1. Nome Candidato 2. Nome Candidato
14	1. Nome Candidato 2. Nome Candidato 3. Nome Candidato 4. Nome Candidato
15	1. Nome Candidato 2. Nome Candidato 3. Nome Candidato

Ogni elettore dispone di un unico voto, che si esprime tracciando un segno, comunque apposto, nel rettangolo contenente il contrassegno della lista prescelta e i nomi dei candidati nel collegio plurinominale. In tal caso **il voto è valido** anche ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale collegato alla lista votata.

Cognome e nome (uninomiale)	
	1. cognome e nome 2. cognome e nome 3. cognome e nome 4. cognome e nome


**Il voto è valido** anche se sono apposti due segni: uno sul nome del candidato del collegio uninominale e uno sul contrassegno, o comunque entro il rettangolo in cui esso è contenuto, di una lista collegata.

<del>Cognome e nome (uninomiale)</del>	
	1. cognome e nome 2. cognome e nome 3. cognome e nome 4. cognome e nome

Se l'elettore traccia il segno solo sul nome del candidato al collegio uninominale, **il voto è valido** anche ai fini dell'elezione del candidato nel collegio plurinominale della lista collegata e, nel caso di liste collegate in coalizione, i voti sono ripartiti tra le liste della coalizione in proporzione dei voti ottenuti da ciascuna nel collegio uninominale. **Non è prevista l'espressione di preferenze** (D.P.R. 361/1957, artt. 4, 58 e 59-bis; D.Lgs. 533/1993, art. 14).

<del>Cognome e nome (uninomiale)</del>	
	1. cognome e nome 2. cognome e nome 3. cognome e nome 4. cognome e nome

Se l'elettore traccia un segno sul nome del candidato del collegio uninominale e un segno su un contrassegno di una lista non collegata ad esso **il voto è nullo** (D.P.R. 361/1957, art. 59-bis, comma 3).

Cognome e nome (uninomiale)	<del>Cognome e nome (uninomiale)</del>
 <ol style="list-style-type: none"> <li>1. cognome e nome</li> <li>2. cognome e nome</li> <li>3. cognome e nome</li> <li>4. cognome e nome</li> </ol>	

Le indicazioni sulle modalità di voto sono riportate in un apposito rettangolo nella parte esterna della scheda elettorale: *“Il voto si esprime tracciando un segno sul contrassegno della lista prescelta ed è espresso per tale lista e per il candidato uninominale ad essa collegato. Se è tracciato un segno sul nome del candidato uninominale il voto è espresso anche per la lista adesso collegata e, nel caso di più liste collegate, il voto è ripartito tra le liste della coalizione in proporzione ai voti ottenuti nel collegio”* (D.P.R. 361/1957, art. 31, comma 5).

## 2.5 - Validità del voto. Principi

Alcuni principi in tema di validità del voto sono già espressi nella nostra Costituzione, altri attengono alle sue modalità di espressione dettate dalla legge: il voto è libero, segreto e personale e l'elettore ha anche il diritto a che il suo voto sia, per quanto possibile, considerato valido e quindi conteggiato.

Attenzione! Il segno di croce costituisce un unico segno e quindi un voto valido.

## 2.6 - Casi di nullità

La norma recita: «la validità del voto contenuto nella scheda dev'essere ammessa ogni qualvolta sia possibile desumerne la volontà effettiva dell'elettore» (art. 69 DPR 361/57)

Possono verificarsi due diverse specie di nullità: a) nullità del voto; b) nullità della scheda.

**Nullità del voto.** Si ha quando la scheda, pur essendo votata in maniera da non lasciare dubbi circa l'intenzione dell'elettore, presenti irregolarità tali da rendere nulla l'espressione del suffragio e cioè:

- quando la scheda non sia quella prevista dalla legge o non porti la firma dello scrutatore o il bollo della sezione (scheda falsa);
- quando presenti scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto.

E' chiaro che i segni che possono invalidare il voto sono soltanto quelli apposti dall'elettore, con esclusione, quindi, dei segni tipografici o di altro genere.

**Nullità della scheda.** Si verifica quando l'elettore ha votato in modo tale da rendere impossibile l'identificazione della lista prescelta (schede nulle) o la scheda non contenga alcuna espressione di voto (schede bianche).

In base al suddetto principio del favor voti (art. 69 del DPR 361/57), il voto, anche se non espresso nelle forme previste dal legislatore, può ritenersi valido tutte le volte in

cui, da un lato, risulti manifesta la volontà dell'elettore (unicità del voto) e, dall'altro, per le modalità di espressione, non sia riconoscibile.

Per la costante giurisprudenza il voto può essere dichiarato nullo solo quando la scheda rechi segni, scritte od espressioni che inoppugnabilmente ed inequivocabilmente siano idonei a palesare la volontà dell'elettore di far riconoscere la propria identità. Sono da considerare tali i segni che, estranei alle esigenze di espressione del voto, non trovino altra ragionevole spiegazione. Pertanto mere anomalie del tratto non sono suscettibili di invalidare il voto.

Parimenti, i segni superflui, quelli eccedenti la volontà di indicare un determinato simbolo, l'imprecisa collocazione dell'espressione di voto rispetto agli spazi a ciò riservati non sono vicende idonee a determinare la nullità del voto, tranne che non risulti con chiara evidenza che la scorretta compilazione sia preordinata al riconoscimento dell'autore.

A titolo esemplificativo si riportano alcuni casi frequenti che possono verificarsi.

## 2.7 - Operazioni di voto e di scrutinio

Gli elettori possono votare **dalle ore 7 alle ore 23** nella sola giornata della domenica **4 marzo 2018** (L. 147/2013, art. 1, comma 399).

Le operazioni di scrutinio hanno inizio subito dopo la chiusura della votazione, devono proseguire senza interruzione ed essere completate **entro le ore 14 del giorno successivo** (D.P.R. 361/1957, artt. 67, 68, 73; D.Lgs. 533/1993, art. 22).

Si procede, in primo luogo, alle operazioni di scrutinio per **l'elezione del Senato**, concluse le quali si effettuano quelle per **l'elezione della Camera** (D.Lgs. 533/1993, art. 22, comma 6).

In caso di svolgimento contemporaneo delle elezioni politiche con le elezioni per il rinnovo dei consigli regionali e dei consigli comunali, si procede prima allo scrutinio per il Senato e poi a quello per la Camera (D.L. 161/1976, conv. L. 240/1976, art. 2, 3° comma). **Lo scrutinio per le elezioni regionali e comunali viene rinviato alle ore 14 del lunedì successivo alla votazione**, dando la precedenza allo spoglio delle schede per le elezioni regionali (D.L. 161/1976, art. 2, 4° comma).

In occasione delle consultazioni elettorali o referendarie, è ammessa la presenza presso gli uffici elettorali di sezione di osservatori internazionali dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) (L. 205/2017, art. 1, comma 1124).

Buon lavoro a tutte e tutti!

**ufficioelettorale@poterealpovo.org**